

## **AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) E B) D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALLA L. N. 108/2021.**

L'entrata in vigore del decreto – legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, successivamente modificato dalla L. n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), rende necessaria una implementazione degli schemi di atti di gara in uso presso il nostro Ateneo.

I suddetti Decreti, hanno introdotto alcune importanti **deroghe al codice appalti**, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel modo che segue (art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021):

- **Affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;**
- **Affidamento diretto di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 139.000,00 euro.**

In questi casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto “motivato<sup>1</sup>” anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando:

- il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- la facoltà in capo al RUP individuare il potenziale affidatario secondo un'ampia valutazione tecnica e con indagini meramente informali. Le linee guida n. 4 dell'Anac raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Le stazioni appaltanti applicano invece la procedura negoziata degli appalti sotto soglia, nel modo che segue (art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021):

- **Procedura negoziata**, senza bando, per l'affidamento di **servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie**, nonché per **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro**, previa **consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- Per **lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie comunitarie** la selezione deve avvenire previa consultazione di almeno **dieci operatori economici**.

Fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti devono assegnare gli **affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate entro quattro** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

---

<sup>1</sup> Ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia, è dunque sufficiente che la stazione appaltante **motivi** in merito alla scelta dell'affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4).

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

**Non costituisce giustificazione adeguata** per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la **pendenza di un ricorso giurisdizionale**, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.